



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Direzione G. Aspetti orizzontali dello sviluppo rurale
G.1. Coerenza dello sviluppo rurale

19.11.2008
Bruxelles
JMC/ab/bm

**GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "COOPERAZIONE" NELL'AMBITO
DELL'ASSE LEADER DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
(RD12/10/2006 rev3)**

Obiettivi e struttura della guida

Nel periodo 2007-2013 il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fornirà sostegno a progetti transnazionali e interterritoriali tra i gruppi di azione locale in tutti gli Stati membri.

Lo scopo della presente guida è aiutare le autorità degli Stati membri e i gruppi di azione locale nell'attuazione della misura "cooperazione" prevista dai programmi di sviluppo rurale (articolo 63, lettera b) e articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005).

A livello pratico la cooperazione pone una serie di problemi, ad es. come trovare i partner e come suddividere il lavoro e le responsabilità tra i partner. La guida si propone anche di consigliare i gruppi di azione locale e gli altri attori a livello locale, coinvolti nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti di cooperazione.

La guida fa tesoro dell'esperienza delle passate iniziative comunitarie Leader, che ha dimostrato chiaramente come la dimensione della "cooperazione" conferisca un valore aggiunto ai risultati ottenuti.

La guida va intesa come un documento di riferimento con valore indicativo, che non detta nuove norme legislative. Precisiamo che in ogni caso l'interpretazione del diritto comunitario è una competenza che spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Indice

- Capitolo I Introduzione: la misura "cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader
- Capitolo II Le diverse modalità di selezione dei progetti di "cooperazione":
- Selezione da parte del GAL
 - Selezione da parte dell'autorità di gestione

| | |
|--------------|---|
| Capitolo III | Disposizioni comuni per tutti i progetti |
| | <ul style="list-style-type: none">- Azioni e spese ammissibili- Ammissibilità dei partner della cooperazione- Ruolo del gruppo di azione locale capofila- Ruolo di ciascun partner- Contributo della creazione della rete |
| Capitolo IV | Il progetto di cooperazione interterritoriale |
| | <ul style="list-style-type: none">- Organismi che partecipano alla cooperazione- Ammissibilità delle operazioni |
| Capitolo V | Il progetto di cooperazione transnazionale |
| | <ul style="list-style-type: none">- La cooperazione transnazionale all'interno dell'Unione europea- Scambio di informazioni sull'approvazione dei progetti di cooperazione transnazionale- La cooperazione transnazionale con zone di paesi terzi |
| Capitolo VI | L'utilità di un accordo di cooperazione |
| Allegato I | Modulo di accordo di cooperazione |
| Allegato II | Modulo per lo scambio di informazioni sui progetti di cooperazione transnazionale |

Capitolo I - Introduzione: la misura “cooperazione” nell’ambito dell’asse Leader

La misura “cooperazione” è una delle tre misure dell’asse Leader. La cooperazione va ben oltre la costituzione di una rete, in quanto incoraggia e sostiene le iniziative di un gruppo di azione locale intese a dar vita a un progetto comune con un altro gruppo Leader, o con un gruppo che abbia un’impostazione simile, in un’altra regione o in un altro Stato membro o persino in un paese terzo.

A parere della Commissione il valore aggiunto della cooperazione tra territori rurali è senz’altro elevato. La cooperazione è intesa come parte della strategia di sviluppo locale e non già come un elemento supplementare di tale strategia; la cooperazione è un modo per ampliare l’orizzonte locale e migliorare le strategie locali. La collaborazione al di là dei confini esistenti si è rivelata un modo di accedere a informazioni e idee nuove, di imparare da altre regioni o da altri paesi, di stimolare e sostenere l’innovazione e di acquisire qualifiche e strumenti per facilitarne la realizzazione. La cooperazione è essenziale per compiere progressi e lo stimolo reciproco non può che produrre risultati positivi. Il principale risultato che ci si aspetta dalla cooperazione è l’apprendimento reciproco. Benché la cooperazione interregionale e transnazionale non sia sempre facile, spesso può rivelarsi il modo più efficace di ottenere risultati sul piano dell’innovazione e della creazione di competenze.

Le conoscenze sviluppate grazie alla cooperazione dovrebbero essere diffuse tra un numero maggiore di gruppi di azione locale, in modo da raggiungere anche i gruppi che fino ad ora non hanno avuto esperienza, o solo un’esperienza limitata, nel campo della cooperazione.

Integrare una dimensione transnazionale e interterritoriale nelle iniziative locali favorisce anche la creazione di un’identità europea accanto all’identità locale, regionale e nazionale.

Il sostegno e la gestione delle attività di cooperazione richiedono più tempo e più risorse umane per le attività di pianificazione e gestione. Gli Stati membri devono essere disposti ad assegnare le risorse necessarie a tal fine per l’assistenza tecnica.

I progetti concreti di cooperazione devono trasformarsi in un effettivo valore aggiunto per la zona. Un’azione di cooperazione può essere costituita da azioni “morbide”, ma anche da azioni produttive. La cooperazione può **aiutare** i gruppi Leader a dare impulso alle proprie attività locali e può permettere loro di risolvere alcuni problemi o di valorizzare le risorse locali. Ad esempio, grazie alla cooperazione è possibile raggiungere la massa critica per garantire la fattibilità di un dato progetto o incoraggiare azioni complementari, come la commercializzazione congiunta da parte di gruppi Leader in regioni diverse, ma con una specializzazione nel medesimo ambito (ad esempio, noci, lana, ecc.), oppure sviluppare iniziative congiunte in ambito turistico sulla base di un patrimonio culturale condiviso (celtico, romanico, ecc.).

Le modalità di sostegno ai progetti di cooperazione possono variare da uno Stato membro all’altro, ma è importante che siano attuate in modo da tener conto della gradualità insita nella cooperazione. Sul piano della procedura, la cooperazione tra gruppi di azione locale avviene in due fasi successive:

1) azioni preliminari all’elaborazione:

si tratta di azioni che precedono il progetto di cooperazione, intese a facilitare la ricerca di partner potenziali (ad esempio reti nazionali di cooperazione) e a promuovere l’elaborazione di un’azione comune (assistenza tecnica preparatoria) tenendo presente che questo tipo di azioni può non dare esito ad un progetto concreto di azione comune per vari motivi;

2) elaborazione e attuazione di un’azione comune: si tratta di incoraggiare i partner della cooperazione a lavorare allo sviluppo di prodotti comuni; ci deve essere un progetto comune concreto, gestito da un gruppo di azione locale incaricato del coordinamento. La cooperazione pratica può avere due obiettivi, spesso tra loro complementari: da un lato, quello di raggiungere la massa critica necessaria perché un progetto comune sia fattibile e dall’altro, quello di individuare le complementarità.

Nell’ambito di Leader esistono due tipi di cooperazione possibile:

- la cooperazione interterritoriale, ossia la cooperazione tra diverse zone rurali dello stesso Stato membro. Può essere una forma di cooperazione tra gruppi Leader, aperta tuttavia anche ad altri **gruppi locali** che adottano un approccio partecipativo simile (v. capitolo IV.1);

- la cooperazione transnazionale, ossia la cooperazione tra gruppi Leader operanti **in almeno due Stati membri** o con **gruppi** di paesi terzi che adottano un approccio simile.

Tra i compiti delle autorità di gestione degli Stati membri rammentiamo i seguenti:

- l'informazione chiara dei gruppi di azione locale sulle possibilità di finanziamento della cooperazione in base a direttive chiare;
- offrire la garanzia di una procedura di istruzione delle domande quanto più possibile semplice e flessibile che permetta eventualmente di selezionare i beneficiari del sostegno tecnico preparatorio e i progetti di cooperazione.

I compiti delle reti nazionali dovrebbero essere i seguenti:

- organizzare seminari sulla cooperazione per i gruppi di azione locale,
- elaborare sistemi che permettano di raccogliere esempi di buone pratiche,
- predisporre uno strumento di ricerca di partner e pubblicare regolarmente annunci per la ricerca di partner transnazionali,
- fornire assistenza tecnica ai gruppi di azione locale (consulenza individuale),
- mantenere contatti regolari con le altre reti nazionali.

A livello europeo la Commissione provvederà a:

- fornire uno strumento di sostegno alla ricerca di partner per la cooperazione transnazionale,
- organizzare seminari Leader europei per promuovere la cooperazione, destinati ai gruppi di azione locale,
- organizzare lo scambio di informazioni sui progetti di cooperazione transnazionale in fase di approvazione,
- fornire orientamenti sulla cooperazione transnazionale,
- istituire un dispositivo per la raccolta e la diffusione delle buone pratiche (in stretta collaborazione con le reti nazionali).

CAPITOLO II - LE DIVERSE MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI DI “COOPERAZIONE”

Il risultato del processo di selezione in uno Stato membro sarà annunciato ai partner oppure alle altre autorità di gestione al termine della procedura ufficiale di selezione. Lo scambio di informazioni è necessario perché la realizzazione del progetto (ossia i pagamenti) può iniziare solo una volta completate tutte le corrispondenti procedure di selezione.

La differenza fondamentale rispetto ai progetti di cooperazione previsti nell'ambito di Leader + è che la cooperazione può essere inserita nelle strategie di sviluppo locale a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. In questo caso il gruppo di azione locale dichiara l'intenzione di cooperare in un campo o in più campi che figurano nella sua strategia, ma non individua necessariamente i partner, i quali vengono via via approvati dagli Stati membri.

Nei programmi che scelgono questa opzione i progetti di cooperazione sono selezionati dai gruppi di azione locale. Gli Stati membri possono optare per un modello diverso di attuazione che affida la selezione all'autorità di gestione.

È anche possibile applicare contemporaneamente questi due modelli nell'ambito dello stesso programma: la selezione è effettuata dai gruppi di azione locale che hanno inserito la cooperazione nella propria strategia

di sviluppo locale, mentre vi provvede l'autorità di gestione per i progetti proposti da gruppi di azione locale che non hanno inserito la cooperazione nelle rispettive strategie.

L'autorità di gestione, o eventualmente il gruppo di azione locale, dedicherà particolare attenzione alla qualità dei progetti evidenziata dal livello di coinvolgimento dei partner, dalla pertinenza delle azioni proposte in termini di obiettivi del progetto, dalla validità della metodologia, dalla chiarezza del bilancio e dalla gestione del progetto proposto. Gli Stati membri dovranno controllare che il progetto non benefici di un sostegno nell'ambito di un altro programma comunitario (ad es. obiettivo di cooperazione FESR).

Selezione ad opera dei gruppi di azione locale

Secondo questo modello attuativo, l'approccio ascendente si applica anche alla cooperazione.

La cooperazione fa parte delle priorità della strategia di sviluppo locale presentata. A norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, nei vecchi Stati membri la selezione dei gruppi di azione locale dà priorità ai gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Dopo la selezione delle strategie di sviluppo locale i gruppi di azione locale ottengono gli stanziamenti preassegnati alla misura cooperazione, che permetteranno loro di finanziare i progetti di cooperazione. In questi casi, il gruppo dispone anticipatamente di una certa quantità di stanziamenti (a prescindere se siano o non siano accreditati al suo bilancio) da utilizzare per i progetti che intende sviluppare; il gruppo di azione locale dovrà selezionare il progetto di cooperazione come qualsiasi altro progetto nell'ambito dell'attuazione della propria strategia di sviluppo locale; successivamente, il progetto è formalmente approvato dalle autorità del programma dopo l'esecuzione dei controlli formali previsti (controllo di ammissibilità).

Selezione da parte delle autorità di gestione

Se i progetti sono selezionati direttamente dall'autorità di gestione, la medesima pubblicherà a scadenze fisse inviti a presentare proposte, oppure selezionerà progetti che possono essere presentati in qualsiasi momento. I progetti di cooperazione possono essere presentati all'autorità competente entro il 31 dicembre 2013 dai gruppi di azione locale o da un capofila per i programmi che raggruppano molti partner. Le domande sono presentate nella forma appropriata per ogni programma. L'elaborazione dei progetti che comportano l'approvazione di diverse amministrazioni nazionali o regionali deve essere agevolata da disposizioni adeguate: si può ad esempio prevedere un'approvazione provvisoria in attesa dell'approvazione di altre autorità di gestione entro termini ragionevoli.

Capitolo III - Disposizioni comuni per tutti i progetti

1) Azioni e spese ammissibili

A norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono ammesse varie azioni:

- supporto tecnico preparatorio

- **realizzazione di un progetto di cooperazione**: sono ammissibili solo le spese inerenti **all'azione congiunta** e alla **gestione di strutture comuni**. Le spese di **animazione** sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

Supporto tecnico preparatorio

Le azioni preliminari all'elaborazione possono essere finanziate sia a livello del programma attraverso l'assistenza tecnica (rete nazionale) sia attraverso la misura "cooperazione" (supporto tecnico preparatorio).

Il supporto tecnico preparatorio è il supporto preliminare all'elaborazione. L'esperienza di LEADER II e di LEADER + ha mostrato che i progetti non potevano essere attuati senza assistenza tecnica. Per questo motivo in molti programmi è stato inserito questo tipo di aiuto specifico per la cooperazione interterritoriale e transnazionale fin dalla fase di progettazione, per facilitare la ricerca di partner, che potranno essere poi contattati e per fornire assistenza tecnica per la compilazione del fascicolo.

Dato che la cooperazione è difficile da avviare, si raccomanda vivamente di includere in tutti i programmi un elemento di supporto tecnico preparatorio in quanto dispositivo di supporto a disposizione per tutto il periodo di programmazione.

In linea di principio, il supporto tecnico precede il progetto di cooperazione (spesa a monte) e non può essere utilizzato per il finanziamento delle spese connesse con lo svolgimento degli incontri nel quadro del partenariato, una volta che tale partenariato sia stato definitivamente istituito in virtù di un accordo. I costi relativi ai suddetti incontri nella fase di realizzazione rientreranno nei costi previsti per l'attività di animazione, parte integrante del progetto.

È possibile che certi gruppi di azione locale non abbiano bisogno del supporto tecnico preparatorio e siano già pronti ad attuare l'azione comune grazie al lavoro preparatorio del precedente periodo di programmazione.

Le spese a monte possono essere costituite da spese relative a riunioni (scambio di esperienze) con partner potenziali (viaggio, alloggio e spese di interpretazione) oppure da spese di pre-elaborazione (studio di fattibilità del progetto, spese di consulenza su temi specifici, spese di traduzione e di personale supplementare).

Per facilitare l'avvio della cooperazione si raccomanda di elaborare una procedura specifica distinta da quella prevista per la selezione del progetto; il supporto tecnico preparatorio si concretizza o attraverso una procedura di selezione amministrativa (finanziamento concesso al gruppo di azione locale selezionato su presentazione del dossier) o attraverso una procedura locale di selezione da parte dei gruppi di azione locale che utilizzano parte del loro bilancio alla realizzazione della strategia di sviluppo locale.

Nel primo caso, per facilitare la procedura si raccomanda di permettere la presentazione delle domande in qualsiasi momento, purché complete.

Gli Stati membri possono stabilire un massimale di finanziamento per il supporto tecnico preparatorio corrispondente ad una percentuale massima delle spese complessive del progetto. Devono però tener presente che se non è noto il costo complessivo del progetto è preferibile fissare un massimale per partner.

Azioni congiunte

Il progetto di cooperazione corrisponde ad un'azione concreta, dai risultati chiaramente definiti a beneficio dei territori. Quando si parla di spese "relative alla zona" Leader non si presuppone necessariamente che le spese debbano essere effettuate "nella zona" stessa. L'azione è congiunta nel senso che viene realizzata congiuntamente.

L'azione congiunta può coprire una serie di attività ammissibili, contemplate dagli assi attuati con il metodo Leader.

Le azioni congiunte finanziabili possono riguardare anche la creazione di competenze, il trasferimento di esperienze sullo sviluppo locale, ad esempio attraverso pubblicazioni comuni, seminari di formazione (scambio di personale e di responsabili del programma) che portano all'adozione di metodologie comuni e comuni metodi di lavoro o all'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata.

Gestione di una struttura comune

La forma più integrata di cooperazione è la gestione di una struttura comune. Una nuova struttura comune può essere rappresentata da qualsiasi organismo avente forma giuridica riconosciuta dagli Stati membri interessati. Nel caso della cooperazione transnazionale può trattarsi di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Uno dei prerequisiti per la creazione di una simile struttura è che i partner siano essi stessi strutture giuridicamente costituite.

2) Ammissibilità dei partner della cooperazione

La cooperazione coinvolge almeno un gruppo d'azione locale selezionato nell'ambito dell'asse Leader e dev'essere realizzata sotto la responsabilità di un gruppo di azione locale capofila selezionato nell'ambito dell'asse Leader (articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006).

La cooperazione deve essere aperta a partenariati ai sensi dell'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (partenariati pubblici-privati) e ad altri gruppi rurali locali così organizzati: a) presenza di un gruppo locale attivo nel settore dello sviluppo rurale, capace di elaborare una strategia di sviluppo per un determinato territorio geografico e b) l'organizzazione del gruppo locale deve essere basata su un partenariato di attori locali.

Va notato che i partenariati ai sensi dell'articolo 59, lettera e), non dispongono di finanziamenti specifici per coordinare la cooperazione: a tal fine si deve quindi fare ricorso alla misura cooperazione dell'asse 4.

Va notato anche che il progetto non deve necessariamente essere realizzato dai gruppi di azione locale stessi, ma può essere affidata ad operatori (promotori del progetto) designati dal gruppo di azione locale nell'accordo di cooperazione (vedi capitolo III.5).

3) Ruolo del gruppo di azione locale capofila (animazione)

Il gruppo Leader capofila nell'ambito del progetto ha la responsabilità finale dell'attuazione del progetto e funge da canale di comunicazione con le autorità nazionali e/o regionali, incaricato di fornire le informazioni necessarie sullo stato di avanzamento delle richieste di finanziamento e sui risultati effettivamente conseguiti. Ogni progetto di cooperazione è realizzato sotto la supervisione e il coordinamento di un gruppo capofila, designato di comune accordo tra i gruppi partecipanti sulla base di un accordo di cooperazione.

Per fungere veramente da capofila, il gruppo capofila deve avere un numero minimo di funzioni, alle quali si possono aggiungere funzioni supplementari in conformità dell'accordo.

Di norma, il gruppo capofila avrà i seguenti compiti di animazione:

- ***direzione e coordinamento*** della concezione del progetto, compresa la preparazione dell'accordo di cooperazione con il quale viene presentato il progetto di cooperazione (descrizione del progetto e definizione degli impegni rispettivi dei gruppi d'azione locale);

- ***coordinamento finanziario del progetto***: raccolta di informazioni sulle richieste di finanziamento presentate da ciascun gruppo (tali informazioni sono quindi a disposizione di ciascun gruppo e delle autorità regionali o nazionali interessate);

- ***direzione e coordinamento dell'attuazione del progetto e dei compiti*** che rientrano tra le responsabilità di ciascun partner, per assicurare la corretta attuazione del progetto comune;

- ***promozione e controllo del progetto di cooperazione*** (aspetti finanziari dell'attuazione del progetto, in termini di spese sostenute e risorse ottenute, organizzazione di scambi tra gruppi, preparazione dei documenti relativi all'attuazione);

- il gruppo Leader capofila ***verifica il rispetto degli impegni assunti*** da ciascun gruppo Leader per la corretta attuazione del progetto comune.

Le spese sostenute per assolvere tali compiti sono finanziate, all'interno del progetto di cooperazione, attraverso la misura "cooperazione" del programma.

4) Ruolo di ciascun partner nel progetto di cooperazione

I compiti e le spese dovrebbero essere ripartiti tra i partner in modo che ciascuno di loro debba partecipare alle attività del progetto; ogni partner è responsabile dei propri impegni nei confronti degli altri gruppi e del gruppo capofila in base all'accordo di cooperazione (vedi allegato I).

Ogni gruppo è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria delle operazioni che dirige. È quindi responsabile dell'elaborazione del piano di finanziamento previsionale e delle trattative con i cofinanziatori. Inoltre, ha il compito di conservare e mettere a disposizione delle autorità regionali o nazionali tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute e alla natura del cofinanziamento pubblico.

Come precisato in precedenza, alcune spese del progetto di cooperazione possono essere effettuate attraverso le varie strutture del gruppo d'azione locale (ad es. membri dei partenariati GAL) o attraverso un operatore rurale del territorio in cui opera il GAL.

5) Il contributo della “creazione di una rete”

L'assistenza tecnica per la cooperazione è ammissibile nell'ambito del piano di azione per l'istituzione di una rete nazionale (articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005).

Il collegamento in rete di tutti i gruppi di azione locale coinvolti in ciascun programma permette di incoraggiare e agevolare i loro rapporti di cooperazione (cooperazione interterritoriale).

Nel caso della cooperazione transnazionale, il supporto tecnico preparatorio sarà rafforzato dall'attività della rete rurale europea che, una volta operativa, contribuirà a promuovere questo tipo di cooperazione. L'attività delle reti nazionali risulterà essenziale anche per stimolare la cooperazione transnazionale

A tal fine, si raccomanda che il sito della rete nazionale includa una pagina web che permetta la ricerca di partner; particolare attenzione potrebbe essere dedicata a un'accurata descrizione del tema che il gruppo di azione locale intende sviluppare attraverso la cooperazione e dell'esperienza acquisita dal gruppo in tale settore; l'esperienza delle passate iniziative comunitarie Leader ha dimostrato che non è sempre facile trovare il partner giusto sotto il profilo delle aspettative e a livello di capacità, conoscenze e competenze tecniche. Per soddisfare le esigenze della cooperazione transnazionale, tali informazioni dovrebbero essere tradotte in inglese.

CAPITOLO IV - IL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

1) Organismi che partecipano alla cooperazione

La cooperazione interterritoriale all'interno di uno Stato membro riguarda almeno una regione selezionata nell'ambito dell'asse Leader. Per incoraggiare la diffusione del metodo Leader, il partenariato può essere aperto anche a partenariati pubblici-privati selezionati nell'ambito dell'asse 3 ai sensi dell'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di altri gruppi rurali organizzati secondo il metodo Leader e riconosciuti dallo Stato membro.

Oltre ai criteri utilizzati per il riconoscimento ufficiale da parte degli Stati membri, per la definizione di “altra zona rurale organizzata secondo il metodo Leader” possono essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

- un gruppo locale attivo nello sviluppo rurale, capace di elaborare una strategia di sviluppo per un certo territorio geografico;
- l'organizzazione del gruppo si basa su un partenariato ampio e aperto, nel quale è incoraggiata la partecipazione di attori locali. Il gruppo deve essere composto di rappresentanti dei diversi settori socioeconomici, comprese le associazioni ed avere una propria politica di sviluppo;
- il gruppo deve impegnarsi a operare in rete con gli altri gruppi.

2) Ammissibilità delle operazioni

Ad eccezione degli interventi corrispondenti a un tema ben preciso la cui attuazione richiede un territorio più ampio di quello dei GAL interessati, sono ammissibili alla misura “cooperazione” soltanto gli interventi che interessano territori selezionati nell'ambito dell'asse Leader. Tuttavia, le spese di coordinamento della cooperazione diventano ammissibili per tutte le zone coinvolte.

Si considera che il coordinamento del progetto comprenda i compiti di coordinamento necessari per la sua realizzazione (incontri con i partner, compiti amministrativi e finanziari del gruppo capofila, in qualità di coordinatore, definizione giuridica dell'accordo di cooperazione e/o definizione del funzionamento della struttura giuridica comune della struttura comune). Si suggerisce di ripartire i costi del coordinamento tra i partner nell'ambito dell'accordo di cooperazione: ciò presuppone che la realizzazione del progetto può iniziare solo quando tutti i partner sono stati autorizzati.

CAPITOLO V - IL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

Occorre distinguere tra la cooperazione transnazionale in seno all'Unione europea e la cooperazione transnazionale con paesi non membri.

1) La cooperazione transnazionale all'interno dell'Unione europea

La cooperazione transnazionale coinvolge almeno due gruppi di azione locale situati in due Stati membri di cui almeno uno è selezionato nell'ambito dell'asse Leader.

Come per la cooperazione interterritoriale, sarà possibile estendere questo tipo di cooperazione a gruppi selezionati nell'ambito dell'asse 3 dei programmi di sviluppo rurale (partenariati pubblici-privati diversi da Leader, ai sensi dell'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005). Sarà ammissibile nell'ambito dell'asse Leader il coordinamento generale del progetto da parte del GAL capofila selezionato all'interno dell'asse di Leader. Le altre spese relative ad altri gruppi (zone ai sensi dell'articolo 59, lettera e) o qualsiasi altra zona rurale organizzata secondo il metodo LEADER) dovranno essere finanziate al di fuori dell'asse Leader.

Sulla base dell'accordo di cooperazione tra partner (vedi sotto), il gruppo GAL capofila è responsabile del coordinamento del progetto. Ogni gruppo partner è responsabile delle comunicazioni con le proprie autorità di sorveglianza e ha la responsabilità finanziaria dell'esecuzione della parte del progetto da attuare sul suo territorio.

2) Scambio di informazioni sull'approvazione dei progetti di cooperazione transnazionale

In virtù dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, "gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati". L'obiettivo di quest'obbligo è quello di migliorare la trasparenza delle approvazioni concesse negli Stati membri e anche di accelerare la procedura di approvazione. Le competenti autorità designate utilizzano il modulo comune di scambio di informazioni sui progetti di cooperazione transnazionale, figurante nell'allegato II.

La rete europea per lo sviluppo rurale avrà un ruolo di supporto, in quanto istituirà una banca dati europea sui progetti di cooperazione transnazionale in fase di approvazione, in base alle informazioni fornite dalle autorità competenti.

Di norma la procedura è la seguente:

Fase 1: Il gruppo di azione locale (GAL) che intende partecipare a un progetto di cooperazione presenta all'autorità competente alla quale fa capo una domanda di approvazione (se il GAL seleziona il progetto) oppure di selezione e di approvazione. L'autorità competente può concedere al GAL un'approvazione provvisoria; un'approvazione provvisoria, valida per un periodo massimo di 6-9 mesi, diventa definitiva se tutti i partner ottengono l'approvazione dalle rispettive autorità.

Fase 2: L'autorità competente del programma (autorità di gestione o organismo pagatore) comunica alla Commissione l'approvazione provvisoria di un progetto di cooperazione transnazionale (azione congiunta) utilizzando il modulo di scambio di informazioni sui progetti di cooperazione transnazionali (da spedire attraverso SFC 2007). Deve designare anche una persona di contatto presso l'autorità competente.

Fase 3: L'autorità competente ha possibilità di consultare la banca dati europea sui progetti di cooperazione transnazionale in fase di approvazione per seguire le procedure di approvazione in altri Stati membri. Dopo aver ottenuto la prova delle approvazioni concesse dalle autorità competenti degli altri Stati membri, l'autorità competente conferma la propria approvazione.

Questa fase non si applica ai progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono solo uno Stato membro e una zona di un paese terzo.

3) La cooperazione transnazionale con zone di paesi terzi

La cooperazione transnazionale con una zona di un paese terzo coinvolge almeno una zona selezionata nell'ambito dell'asse Leader. Quando una zona selezionata nell'ambito dell'asse Leader avvia un'attività di cooperazione con una regione di un paese esterno alla Comunità, organizzata secondo il metodo Leader, la spesa prevista in relazione alla zona Leader diventa ammissibile (condivisione del coordinamento e del progetto comune in base all'accordo di cooperazione concluso dalla zona Leader, ad es.: partecipazione del GAL Leader agli incontri di partenariato; applicazione locale nella propria zona del progetto comune). In altre parole, quando si parla di spese "relative alla zona" Leader non si presuppone necessariamente che le spese debbano essere effettuate "nella zona" stessa.

Le spese nella regione di un paese terzo e non "relative" alla zona Leader non sono ammissibili. La definizione della zona non comunitaria partecipante all'attività di cooperazione deve essere coerente con il metodo Leader (vedi definizione al capitolo IV.1).

CAPITOLO VI - L'UTILITÀ DI UN ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'esperienza della cooperazione nell'ambito di LEADER ha mostrato chiaramente che, per garantire una gestione efficace, è importante chiarire fin dall'avvio del progetto gli obiettivi da raggiungere, le modalità di ripartizione delle responsabilità (in materia di gestione, coordinamento, controllo e valutazione) e i contributi finanziari nell'ambito del partenariato per la cooperazione. Un accordo formale di cooperazione permette di precisare tutti questi aspetti e contribuisce alla trasparenza nella gestione e alla chiarezza degli impegni reciproci.

Un accordo di cooperazione è un normale documento in una forma giuridica riconosciuta da uno dei paesi partecipanti e sottoscritto da tutti i partner (compreso il gruppo di azione locale capofila). Il documento definisce chiaramente gli obiettivi del progetto, le iniziative da realizzare per raggiungerli, il ruolo di ciascun partner nell'esecuzione del progetto e la partecipazione finanziaria di ogni partner.

L'accordo di cooperazione precisa tutte le componenti del bilancio complessivo previsto per la misura comune. Il documento, redatto nelle lingue dei diversi Stati membri coinvolti, illustra il contenuto della cooperazione prevista dal progetto e i contributi finanziari e tecnici di ciascun gruppo d'azione locale necessari per realizzarla.

Gli accordi di cooperazione contengono:

- un impegno scritto dei partner, con i nomi e gli indirizzi del gruppo di azione locale capofila e dei GAL/gruppi locali partecipanti;
- una descrizione particolareggiata del progetto di cooperazione che precisa:
 - gli obiettivi del progetto;
 - le misure che saranno attuate per raggiungerli;
 - i beneficiari potenziali;
 - il ruolo di ogni partner nell'organizzazione e nell'attuazione del progetto (eventualmente il nome degli organismi tecnici autorizzati ad eseguire determinate misure);
 - le modalità di organizzazione e di controllo dei progetti;
 - i risultati attesi grazie ai progetti multilaterali;
- il bilancio di previsione globale e la partecipazione finanziaria dei singoli partner;
- uno scadenziario indicativo;

- l'indicazione della legge applicabile e dei tribunali competenti in caso di controversia tra le parti è lasciata a discrezione dei partner o dei gruppi di azione: può trattarsi della legge e dei tribunali del luogo di residenza oppure della sede principale di uno dei partner/gruppi di azione, o infine il luogo di esecuzione del progetto. Di regola la preferenza va data alla sede principale del gruppo di azione capofila;
- se i partner lo desiderano, una clausola che permette l'inclusione di nuovi GAL/gruppi;
- una procedura che permette la modifica dell'accordo.

Nell'allegato I della presente guida figura un modulo di accordo di cooperazione, che comporta anche un allegato tecnico per la descrizione dettagliata del progetto. L'accordo in sé contiene solo le condizioni contrattuali generali.

ALLEGATO I

MODULO DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

Titolo del progetto di cooperazione:

Dichiarazione

Il sottoscritto, che rappresenta i partner del gruppo di azione locale, si impegna a realizzare il progetto di cooperazione definito nell'allegato e certifica l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Legge applicabile e tribunale competente

Al presente accordo si applica la legge

1. **PER OGNI CONTROVERSIA TRA LE PARTI RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO, QUALORA NON SIA POSSIBILE UNA COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE, SI ADIRÀ IL TRIBUNALE DI**

2. **CLAUSOLA CHE PERMETTE L'INCLUSIONE DI NUOVI PARTNER (MEDIANTE LA MODIFICA DEL PRESENTE ACCORDO POSSONO ESSERE INCLUSI GRUPPI LEADER O ALTRI GRUPPI DI AZIONE LOCALE CHE NE FACCIANO RICHIESTA)**

3. CLAUSOLA CHE AMMETTE ALTRE MODIFICHE

4. FIRME

Nome del gruppo di azione locale Leader capofila:

Nome del rappresentante:

Funzione:

Data:

Luogo (indirizzo, incluso il paese):

Firma:

Nome del gruppo di azione locale Leader/di un altro gruppo di azione locale 1:

Nome del rappresentante:

Funzione:

Data:

Luogo (indirizzo, incluso il paese):

-

Firma:

Nome del gruppo di azione locale Leader/di un altro gruppo di azione locale n.:

Nome del rappresentante:

Funzione:

Data:

Luogo (indirizzo, incluso il paese):

Firma:

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto di cooperazione:

PARTNER DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Persone di contatto:

Nome del gruppo di azione locale capofila nell'ambito dell'asse Leader:

Nome del presidente:

Nome della persona da contattare per il presente modulo:

Organismo responsabile del programma locale:

Indirizzo della persona di contatto:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Lingue parlate/capite:

Persone di contatto:

Nome del gruppo di azione locale Leader/di un altro gruppo di azione locale 1:

Nome del presidente:

Nome della persona da contattare per il presente modulo:

Organismo responsabile del programma locale:

Indirizzo della persona di contatto:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Lingue parlate/capite:

Persone di contatto:

Nome del gruppo di azione locale Leader/di un altro gruppo di azione locale n.:

Nome del presidente:

Nome della persona da contattare per il presente modulo:

Organismo responsabile del programma locale:

Indirizzo della persona di contatto:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Lingue parlate/capite:

Descrizione del progetto di cooperazione

Descrizione degli obiettivi del progetto e delle principali attività previste (con indicazione dei luoghi e delle date pertinenti); indicazione dei beneficiari e dello stato di avanzamento dell'azione:

Descrizione dei risultati attesi per i beneficiari dell'azione e per le regioni interessate:

Impostazione, metodi e procedura di attuazione del progetto per il quale si richiede un finanziamento:

Periodo di realizzazione dell'attuazione del progetto:

Ruolo di ciascun partner in relazione alle principali attività:

Bilancio di previsione del progetto

| Programma di sviluppo rurale | GAL capofila o GAL/altri gruppi | Attività previste | Costo (EUR) | Finanziamento (EUR) | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
| | | | | Comunitario - FEASR | Pubblico | Privato |
| | <u>Spese di organizzazione/coordinamento</u> (ripartite) | | | | | |
| | <u>Altre spese (ripartite)</u> (attività principali...): | | | | | |
| | <u>Altre spese</u> (non ripartite) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | |

ALLEGATO II

MODULO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONAL

1. Informazioni essenziali sul progetto

1.1 *Titolo del progetto di cooperazione:*

1.2. *Acronimo:*

1.3. Durata delle azioni previste nell'ambito del progetto di cooperazione:

1.3.1. Data d'inizio:

1.3.2. Data di fine:

| | |
|--|--|
| 1.4. Costo totale per l'intera durata del progetto di cooperazione (in euro): | |
| <i>Ripartizione della dotazione del progetto per fonte finanziaria</i> | |
| 1.4.1. Dotazione complessiva: | |
| 1.4.2. FEASR: | |
| 1.4.3. Finanziamenti pubblici: | |
| 1.4.4. Finanziamenti privati: | |
| <i>Ripartizione della dotazione per partner</i> | |
| 1.4.5. Partner coordinatore della dotazione complessiva: | |
| 1.4.6. Partner 1: | |
| 1.4.7. Partner 2: | |
| 1.4.8. Partner 3: | |
| 1.4.9. Partner 4: | |
| 1.4.10 Partner 5: | |
| 1.4.11 Partner 6: | |
| 1.4.12 Partner 7: | |

| | |
|-------------------|--|
| 1.4.13 Partner 8: | |
|-------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| 5. 2. Informazioni sui partner | |
| 5.1. | |
| 2.1. Partner coordinators | |
| 2.1.1 | <i>Denominazione ufficiale del GAL coordinatore:</i> |
| 2.1.2 | <i>Nome del presidente:</i> |
| 2.1.3 | <i>Referente del GAL per la cooperazione</i> |
| 2.1.3.1. | Nome: |
| 2.1.3.2. | Indirizzo: |
| 2.1.3.3. | Telefono: |
| 2.1.3.4. | Fax: |
| 2.1.3.5. | E-mail: |
| 2.1.3.6. | Lingue parlate/capite: |
| 2.1.4 | <i>Nome dell'autorità referente e persona di contatto:</i> |
| 2.1.5 | <i>Data di notifica alla Commissione:</i> |
| 2.1.6 | <i>Nome dell'autorità competente per</i> |

| | |
|---|--|
| <i>l'approvazione:</i> | |
| <i>2.1.7 Data di approvazione del progetto:</i> | |
| 2.2. GAL 1 | |
| <i>2.2.1. Denominazione ufficiale del GAL:</i> | |
| <i>2.2.2. Nome del presidente:</i> | |
| <i>2.2.3. Referente del GAL per la cooperazione</i> | |
| 2.2.3.1 Nome: | |
| 2.2.3.2 Indirizzo: | |
| 2.2.3.3 Telefono: | |
| 2.2.3.4 Fax: | |
| 2.2.3.5 E-mail: | |
| 2.2.3.6 Lingue parlate/capite: | |
| <i>2.2.4. Nome dell'autorità referente e persona di contatto:</i> | |
| <i>2.2.5. Data di notifica alla Commissione:</i> | |
| <i>2.2.6. Nome dell'autorità competente per l'approvazione:</i> | |

| | |
|--|--|
| <i>2.2.7. Data di approvazione del progetto:</i> | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| 2.3. GAL 2 | |
| 2.3.1. <i>Denominazione ufficiale del GAL:</i> | |
| 2.3.2. <i>Nome del presidente:</i> | |
| 2.3.3. <i>Referente del GAL per la cooperazione</i> | |
| 2.3.3.1 Nome: | |
| 2.3.3.2 Indirizzo: | |
| 2.3.3.3 Telefono: | |
| 2.3.3.4 Fax: | |
| 2.3.3.5 E-mail: | |
| 2.3.3.6 Lingue parlate/capite: | |
| 2.3.4. <i>Nome dell'autorità referente e persona di contatto:</i> | |
| 2.3.5. <i>Data di notifica alla Commissione:</i> | |
| 2.3.6. <i>Nome dell'autorità competente per l'approvazione:</i> | |
| 2.3.7. <i>Data di approvazione del progetto:</i> | |

